

# - PARTE SPECIALE A -

## I REATI CONTRO LA

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



<b><u>Adozione/aggiornamento</u></b>	30 Dicembre 2011	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 310	Adozione
	30 Luglio 2013	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 130	Aggiornamento
	09 Aprile 2015	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 31	Aggiornamento

## Indice

1. Funzione della Parte Speciale A .....	2
2. Criteri per la definizione della Pubblica Amministrazione, dei Pubblici Ufficiali e dei soggetti Incaricati di un Pubblico Servizio: elenco esemplificativo .....	2
3. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001). Esempi di modalità attuative .....	4
4. Aree a rischio nei rapporti con la P.A. - Attività Sensibili.....	10
5. Individuazione delle aree c.d. "strumentali" e Ruoli coinvolti. ....	13
6. Principi generali di comportamento e punti di controllo .....	15
7. Il responsabile interno .....	17
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	17

## **1. Funzione della Parte Speciale A**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'Ente al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

La presente Parte Speciale ha, tra l'altro, lo scopo di:

- portare a conoscenza dei Destinatari le fattispecie di reato rilevanti;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## **2. Criteri per la definizione della Pubblica Amministrazione, dei Pubblici Ufficiali e dei soggetti Incaricati di un Pubblico Servizio: elenco esemplificativo**

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti la cui qualifica è rilevante ai fini della integrazione delle fattispecie criminose previste nel Decreto.

### **A. La Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Il bene giuridico tutelato è il regolare funzionamento - nonché il prestigio - degli enti pubblici ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

### **B. Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *agli effetti della legge penale* colui il quale esercita *una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa*.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale è *pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o*

*certificativi.*

Per quanto concerne la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria non è stata fornito un pieno dettaglio.

Ad ogni modo deve considerarsi che:

- il **potere deliberativo** della P.A. è quello relativo alla *“formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”*. La formula utilizzata è stata, nel tempo, interpretata estensivamente e, infatti, sono stati qualificati come *“pubblici ufficiali”*, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della P.A. si sintetizza nella possibilità per la Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Di conseguenza sono qualificati come *“pubblici ufficiali”* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *“pubblico agente”*.

Pubblici Ufficiali stranieri sono:

1. persone che esercitano una **funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria** in un **paese straniero**;
2. persone che esercitano una **funzione pubblica** per un **paese straniero** o per un **ente pubblico o un’impresa pubblica** di tale Paese;
3. qualsiasi **funzionario o agente** di un’**organizzazione internazionale**.

### **C. Incaricati di un Pubblico Servizio**

La definizione della categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare la categoria dei *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”*, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che *sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e*

*con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

La Legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **3. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001). Esempi di modalità attuative**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Ente la P.A.

Si descrivono di seguito brevemente le singole fattispecie richiamate nel D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono degli esempi astratti (non necessariamente riferibili agli/al amministratori/personale dell'Ente) di comportamenti vietati da tali norme.

#### *i. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o della Comunità Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più Dipendenti, cui sia stata affidata la gestione dei fondi, utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali, vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di rappresentanza, ecc.).

#### *ii. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere una erogazione da parte delle Comunità Europee, presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla Società di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

### *iii. Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si concretizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si ha abuso di potere nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta, rispetto al reato in questione, scindendo la condotta delittuosa, prima prevista nel solo art. 317 c.p., in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater ("Induzione indebita a dare o promettere utilità").

In precedenza, nel reato di concussione era punito "il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe o induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Oggi:

- viene punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrebbe essere contestata, nel caso in cui il dipendente dell'Ente agisca in qualità di pubblico ufficiale, oppure nel caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Esempio: un dirigente/dipendente dell'Ente obbliga un dipendente/rappresentante di una casa farmaceutica a versare dei soldi per una finalità illecita.

#### *iv. Corruzione*

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (disciplinato dall'art. 319 e definita anche "corruzione propria") o per l'esercizio della funzione (disciplinato dall'art. 318 e definita anche "corruzione impropria").

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Il reato di corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

#### **a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Esempio: un funzionario del Ministero e un dipendente dell'Ente si accordano in modo che a fronte di un pagamento in denaro, il pubblico ufficiale adotti un provvedimento

del suo ufficio (es. rilascio di un'autorizzazione) idoneo ad avvantaggiare l'Ente.

**b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Esempio: in questo caso l'accordo criminoso può essere funzionale ad es. a far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento sfavorevole ad una azienda o ente concorrente (rilascio di una autorizzazione).

**c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Esempio: l'avvocato dell'Ente, in concorso con il responsabile dell'Ente per il conferimento degli incarichi, offre dei soldi al Giudice per pronunciarsi favorevolmente.

**d) Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Inoltre, chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.



Esempio: vedi esempi precedenti.

**e) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del codice penale previste per il reato di corruzione si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Esempio di corruzione: un dipendente dell'Ente offre una somma di danaro ad un funzionario della Società che eroga il gas perché faccia in modo da addebitare importi più contenuti nelle bollette.

**v. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. Esempio: vedi esempi precedenti.

**vi. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

- Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Esempio: si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

**vii. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un

danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico).

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

*viii. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie.

*ix. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'ente pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno dello Stato o ad un altro Ente Pubblico.

Esempio: il responsabile della trasmissione dei dati all'Autorità Garante della Privacy, a seguito di una richiesta da parte dell'Autorità, introducendosi nel sistema informatico della stessa, modifica illecitamente dei dati in esso contenuti, al fine di ottenere un vantaggio all'Ente causando, contestualmente, un danno alla Pubblica Amministrazione o ad un ente a rilevanza pubblicistica.

*x. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. n. 231/2001)*

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

Esempio: il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente, pur soggiacendo alla

misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

#### **4. Aree a rischio nei rapporti con la P.A. - Attività Sensibili**

In occasione dell'attività preparatoria all'aggiornamento del Modello, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, delle aree considerate "a rischio reato", ossia dei settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna Area a rischio reato, sono state identificate sia le "attività sensibili" e sia i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione delle stesse. Infine, sono stati individuati i reati *astrattamente* realizzabili. A questo proposito, in ragione della particolare attività svolta dall'Ente in taluni settori di attività, si è tenuto conto del fatto che i soggetti che per essa operano potrebbero, sempre dal punto di vista astratto, essere qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Di seguito si riporta la sintesi di quanto descritto:

- Area a rischio n.1: RICHIESTA E GESTIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.2: GESTIONE DRG: PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO, DAY HOSPITAL, DAY SURGERY**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.3: GESTIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.4: GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.5: GESTIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.6: SPERIMENTAZIONI CLINICHE**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.7: AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.8: GESTIONE RAPPORTI CON L'AUTORITA' GARANTE DELLA PRIVACY**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.9: GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.10: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE/LICENZE**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.11: RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E AUTORITÀ PER LA GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE CHE NE DERIVANO**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.12: DONAZIONI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.13: SPONSORIZZAZIONI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.14: OMAGGI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.15: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.16: CONTABILITÀ CLIENTI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.17: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER COMUNICAZIONI/RELAZIONI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.18: GESTIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n. 19: GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ENTE E LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL REPARTO SPECIALE PER LA CURA, LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE DEGLI HANSENIANI (COLONIA HANSENIANA ONLUS)**

**OMISSIS**

### **5. Individuazione delle aree c.d. "strumentali" e Ruoli coinvolti.**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle "aree a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area "strumentale" sono stati, inoltre, individuati i Ruoli coinvolti e le relative attività c.d. "sensibili".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

- ☑ **Area strumentale n.1: TESORERIA**

**OMISSIS**

- ☑ **Area strumentale n.2: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE**

**OMISSIS**

- ☑ **Area strumentale n.3: CONTABILITÀ FORNITORI**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.4: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.5: CONTABILITÀ CLIENTI**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.6: CONTABILITÀ E BILANCIO**

**OMISSIS**

**Area strumentale n. 7: CONTABILITÀ E BILANCIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELLA COLONIA HANSENIANA**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.8: SELEZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.9: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.10: ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE<sup>1</sup>**

**OMISSIS**

---

<sup>1</sup> Si tratta di beni, servizi e consulenze che esulano dall'ambito sanitario.

**Area strumentale n.11: SPERIMENTAZIONI CLINICHE**

**OMISSIS**

**Area strumentale n.12: GESTIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA**

**OMISSIS**

## **6. Principi generali di comportamento e punti di controllo**

Sono, di seguito, individuati i seguenti principi di carattere generale che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello, che devono considerarsi integrativi dei principi e delle norme di comportamento espressamente individuate nel Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro/beni a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o qualora sia il dipendente/consulente a rivestire la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio accetti denaro/beni;
- b) offrire o ricevere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Ente (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività).

In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;

- c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti che non



trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di controllo:

1. al Personale e agli Organi Direttivi che, nello svolgimento delle proprie funzioni o compiti, intrattengano materialmente rapporti con la P.A. per conto dell'Ente, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'Ospedale;

2. di qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'ODV con nota scritta;

3. il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole dell'Ente che devono prevedere adeguati livelli di selezione;

4. nello svolgimento delle funzioni o del servizio non è consentito favorire ripetuti e ingiustificati ricoveri ospedalieri;

5. tutto il Personale e tutti i consulenti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui affermano di essere a conoscenza e di rispettare i principi del Modello dell'Ente, nonché della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'Ente e di impegnarsi al rispetto del Modello;

6. particolare attenzione e correttezza dovrà essere prestata e garantita nella gestione di tutti gli adempimenti relativi alle ricerca e sperimentazione e richiesti dal Ministero della Salute o da altri enti pubblici competenti;

7. il Personale si impegna a fornire informazioni corrette, comprensibili, esaustive e puntuali riguardanti tutti gli aspetti delle prestazioni sanitarie di cui l'utente intende usufruire;

8. le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito dell'Ente, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro;

9. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte del Personale, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire

immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

10. tutto il Personale è tenuto a segnalare al proprio responsabile le eventuali carenze riscontrate nel sistema dei controlli o eventuali comportamenti negligenti o animato da mala fede, dei quali fosse venuto a conoscenza.

## **7. Il responsabile interno**

Occorre dare debita evidenza allo svolgimento delle c.d. "attività sensibili". A tal fine, il Governatore o il suo Delegato devono nominare un "**responsabile interno**" per ciascuna "area di rischio"; questi è, in generale, il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve segnalare lo svolgimento delle attività sensibili, e trasmettere all'ODV un rapporto sulle stesse.

## **8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

**OMISSIS**